



*Approvato con D.C.C. n. 10 del 20.04.2016  
Modificato con D.C.C. n. 4 del 26.02.2018*

# **Regolamento per il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti**



## SOMMARIO

<b>CAPO I</b>	<b>DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>5</b>
Art. 1 -	Finalità e oggetto del Regolamento	5
Art. 2 -	Principi generali e finalità	6
Art. 3 -	Definizioni	7
Art. 4 -	Classificazione dei rifiuti	9
Art. 5 -	Competenze del Comune	10
Art. 6 -	Competenze del Gestore	11
<b>CAPO II</b>	<b>ASSIMILAZIONE</b>	<b>12</b>
Art. 7 -	Assimilazione ai rifiuti urbani	12
<b>CAPO III</b>	<b>GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI</b>	<b>14</b>
Art. 8 -	La raccolta differenziata domiciliare	14
Art. 9 -	Descrizione delle frazioni e dei flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata	15
Art. 10 -	Relazioni con l'utenza	16
Art. 11 -	Classificazione del territorio servito	16
Art. 12 -	Modalità operative di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle zone standard	16
Art. 13 -	Modalità specifiche di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle zone a bassa densità abitativa	17
Art. 14 -	Fornitura ed utilizzo dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani	17
Art. 15 -	Contenitori per la raccolta porta a porta	18
Art. 16 -	Regole per la raccolta domiciliare	19
Art. 17 -	Raccolta materiale tessile e accessori	20
Art. 18 -	Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie di provenienza domestica	20
Art. 19 -	Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali	21
Art. 20 -	Raccolta dei rifiuti costituiti da materiali potenzialmente pericolosi di impiego domestico	20
Art. 21 -	Raccolta dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)	21
Art. 22 -	Raccolta dei rifiuti cimiteriali	21
Art. 23 -	Raccolta dei rifiuti sanitari assimilati	22
Art. 24 -	Raccolta con Servizio dedicati per le utenze non domestiche	22
Art. 25 -	Compostaggio	23
Art. 26 -	Raccolta rifiuti abbandonati	24
Art. 27 -	Spazzamento stradale	24
Art. 28 -	Ulteriori servizi di pulizia del territorio	24
Art. 29 -	Cestini stradali	24
Art. 30 -	Aree occupate da esercizi pubblici	24
Art. 31 -	EcoCentro. Regole generali	25
Art. 32 -	Accesso e regole di conferimento	25
Art. 33 -	Servizio per manifestazioni ed eventi - Disciplina generale	27
Art. 34 -	Servizio per gli utenti in situazione di disagio sanitario. Presupposti ed attivazione	27
Art. 35 -	Servizio per nuclei famigliari con bambini in età inferiori ai due anni e mezzo	28

Art. 36 - Gestione dei rifiuti prodotti dai mercati .....	29
Art. 37 - La raccolta differenziata nelle scuole.....	30
<b>CAPO IV – VIGILANZA E CONTROLLO, DIVIETI E SANZIONI .....</b>	<b>31</b>
Art. 38 - Divieti.....	31
Art. 39 - Sanzioni.....	32
<b>CAPO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI .....</b>	<b>35</b>
Art. 40 - Osservanza di altre disposizioni .....	35
Art. 41 - Entrata in vigore .....	35

## **CAPO I   DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 -       Finalità e oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento stabilisce, in ottemperanza all'art. 198, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "*Norme in materia ambientale*" (nel proseguo anche solo D.Lgs. 152/2006 o T.U.A.), in conformità all'art. 3, comma 4, della legge regionale 31.12.2012, n. 52, recante "*Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*" e alle altre normative vigenti in materia, le regole di organizzazione ed espletamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati (nel proseguo anche solo "**Servizio**") nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità.

In particolare sono oggetto del presente Regolamento:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b) le modalità dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all'interno e all'esterno dei perimetri suddetti;
  - d) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - e) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
  - f) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio (e di quelli secondari e terziari conferiti in raccolta differenziata) in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
  - g) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
  - h) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri fissati ai sensi dell'articolo 195 comma 2, lettera e) del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii..
2. Il presente Regolamento contiene altresì la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti speciali in attuazione del disposto di cui all'art. 188 del D.lgs. 152/2006.
  3. Sono in ogni caso fatte salve le esclusioni disposte dall'art. 185 D.lgs. 152/2006.

## **Art. 2 - Principi generali e finalità**

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nelle fasi di produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "*chi inquina paga*". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
4. Il presente Regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti (ad esempio attraverso l'utilizzo di tecnologie pulite, azioni di informazione e sensibilizzazione dei consumatori, la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti, la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa - anche sperimentali - finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione e riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti).
5. Il presente Regolamento, inoltre, sostiene iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti.
6. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, nel rispetto dei criteri di priorità previsti all'art.179 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. deve essere favorita la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
  - a) la prevenzione;
  - b) la preparazione per il riutilizzo;
  - c) il riciclaggio;
  - d) il recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia.
8. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dai piani di settore approvati dalle Autorità competenti.
9. Negli ambiti di competenza, per la realizzazione di opere pubbliche e per la loro manutenzione oppure nell'acquisto di attrezzature o prodotti, deve essere favorito, nel rispetto delle norme specifiche in materia, l'utilizzo di materiali idonei provenienti dal recupero e riciclo dei rifiuti.

### Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono, innanzitutto, le varie definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti. Le più rilevanti tra esse, ai fini della corretta interpretazione e applicazione del presente Regolamento, sono riportate qui di seguito nella versione attualmente vigente. In caso di loro successiva variazione, varranno le definizioni normative come di volta in volta modificate.
  - a) **autocompostaggio**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e da utenze non domestiche relativamente ai prodotti da attività agricola e/o vivaistica, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
  - b) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
  - c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
  - d) **gestione dei rifiuti**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
  - e) **gestione integrata dei rifiuti**: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
  - f) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
  - g) **produttore**: il soggetto la cui attività produce rifiuti ed il soggetto al quale detta attività sia giuridicamente riferibile (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
  - h) **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresa la cernita preliminare ed il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione degli EcoCentri, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
  - i) **raccolta porta a porta (o raccolta domiciliare)**: la raccolta dei rifiuti effettuata in corrispondenza del confine di proprietà dell'utenza o presso punti individuati dal Gestore e concordati con l'utenza interessata;
  - j) **raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso o una frazione di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
  - k) **recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale: le principali operazioni di recupero sono elencate, in modo non esaustivo, nell'allegato C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006;

- l) **riciclaggio**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
  - m) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - n) **rifiuto organico**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
  - o) **smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, il cui elenco, non esaustivo, è riportato nell'allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006;
  - p) **spazzamento strade**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
  - q) **trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti.
2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:
- a) **contenitore**: attrezzatura (bidone, sacco, cassonetto, ecc.) fornita dal Gestore per il contenimento e il conferimento dei rifiuti;
  - b) **Contratto di servizio**: contratto o convenzione sottoscritto col soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (Gestore) che disciplina lo svolgimento, nei confronti degli utenti, del servizio;
  - c) **Ecocalendario**: pubblicazione del Gestore che viene distribuita annualmente a tutte le utenze attive che contiene il calendario delle raccolte delle varie tipologie di rifiuto, riferite al Comune e alla zona presso cui insiste l'utenza attivata;
  - d) **Ecocentro** (o Centro Attrezzato di Raccolta Differenziata): centro di raccolta ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii presidiato e allestito per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee, conferiti dagli utenti per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento o all'eventuale smaltimento;
  - e) **matricola**: codice alfanumerico impresso sul contenitore che lo identifica in maniera univoca;
  - f) **punto di conferimento**: superficie atta alla sola esposizione dei contenitori per il conferimento dei rifiuti;
  - g) **raccolta differenziata interna o raccolta interna**: raccolta dei rifiuti fatta all'interno dei locali scolastici e non o nel giardino di pertinenza attraverso l'uso di contenitori appositi, diversi da quelli utilizzati per l'esposizione dei rifiuti;
  - h) **servizio Dedicati**: servizio rivolto alle utenze non domestiche con elevata produzione di rifiuti; prevede specifiche modalità di raccolta e tariffe;



- i) **Ecosportello:** locale dedicato al ricevimento degli utenti per gestione richieste, evasione pratiche, distribuzione di contenitori e sacchetti necessari per la raccolta differenziata dei rifiuti, ecc.;
- j) **utenze:** luoghi, locali o aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio comunale. Nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti in via esclusiva attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto.

#### **Art. 4 - Classificazione dei rifiuti**

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento e in base al D.Lgs. 152/2006, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e aree a uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti assimilati: i rifiuti non pericolosi (in base alla classificazione del D.Lgs. n. 152/2006) provenienti da locali e aree adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento e in base ai criteri del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  - c) i rifiuti derivanti da spazzamento delle strade: i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade e aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico;
  - d) i rifiuti abbandonati: i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime o lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d);
  - g) i rifiuti sanitari: i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30/12/1992, n.502, e ss.mm.ii., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla Legge 23/12/1978, n. 833, e in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 254/2003, assimilati ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento.
3. Sono rifiuti speciali:
  - a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

- b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
  - c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
  - d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
  - e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
  - f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
  - g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, a esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera f), del presente articolo.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006.

#### **Art. 5 - Competenze del Comune**

1. Il Comune di Sedico, nelle more della costituzione dell'Ente di governo del bacino territoriale bellunese ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, esercita tutte le funzioni comunali di regolamentazione, organizzazione, affidamento e controllo del Servizio nel suo territorio.
2. Nell'ambito del presente Regolamento, al Comune di Sedico (nel proseguo "Comune") competono in particolare le seguenti attività:
  - a) la definizione dei criteri di assimilazione ai rifiuti urbani sulla base dei criteri generali fissati ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
  - b) la definizione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di gestione differenziata delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
  - c) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  - d) la regolazione ed il controllo, in conformità alla disciplina di legge, di iniziative e/o attività connesse od integrative alla gestione dei rifiuti da parte di Comuni e associazioni senza scopo di lucro.
3. Al Comune competono altresì le ulteriori funzioni riservate dalla legge ai singoli comuni in materia di rifiuti quali:
  - a) l'emissione di ordinanze contingibili e urgenti, nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;

- b) l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti e l'emissione di ordinanze per la rimozione, l'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e di ripristino dei luoghi, nei confronti dei responsabili di abbandono e deposito incontrollati dei rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.;
- c) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006, e secondo le procedure previste dal disposto normativo di cui al titolo quinto del D.Lgs. n.152/2006.

## **Art. 6 - Competenze del Gestore**

1. Al Gestore, ossia al soggetto incaricato dal Comune dello svolgimento del Servizio, competono in regime di privativa tutte le attività costituenti il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani tra cui in particolare:
  - a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi, nonché dei rifiuti assimilati avviati a smaltimento;
  - b) la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi quest'ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
  - c) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di gestione differenziata delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
  - d) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il Gestore eroga il Servizio in conformità alle previsioni del Contratto di servizio e/o delle deliberazioni del Comune.
2. Il Gestore inoltre svolge, su richiesta, le seguenti attività:
  - a) la gestione dei rifiuti assimilati avviati a recupero;
  - b) la gestione dei rifiuti speciali previa stipula di apposita convenzione;
  - c) assistenza e/o affiancamento a enti pubblici e/o soggetti privati per iniziative varie (es. progettazione raccolta differenziata interna, campagne di comunicazione, riscossione);
  - d) iniziative e/o progetti finalizzati a incentivare la prevenzione nella produzione dei rifiuti in conformità agli indirizzi del Comune ed alle previsioni del Contratto di servizio.
3. Al Gestore è altresì demandata l'individuazione in concreto, in conformità alle indicazioni del Comune, delle situazioni che giustificano l'applicazione delle deroghe alle regole ordinarie di conferimento e/o raccolta come disciplinate nel presente Regolamento.

## **CAPO II ASSIMILAZIONE**

### **Art. 7 - Assimilazione ai rifiuti urbani**

1. Nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale contenente i nuovi criteri qualitativi e quali-quantitativi di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sono stabiliti i seguenti criteri di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche.
2. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi che corrispondono ai criteri qualitativi e quantitativi di cui all'allegato 1 prodotti da:
  - a) attività commerciali e di servizi, direzionali, culturali, sociali e istituzionali, compresi i rifiuti prodotti nell'ambito di manifestazioni ed eventi in genere;
  - b) attività artigianali;
  - c) attività industriali;
  - d) a prescindere dall'attività prevalente, le aree e i locali adibiti a mense, uffici ed attività amministrativa in genere, spacci e/o aree di vendita, bar e i locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.
3. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi appartenenti alle classe merceologiche di cui alla tabella "A" dell'**allegato 1**: tale allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
4. Sono quantitativamente assimilati agli urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche la cui produzione di rifiuti non superi le quantità annue previste nella tabella "B" dell'allegato 1: tali criteri sono vincolanti per quanto riguarda il rifiuto secco residuo, mentre per le altre frazioni di rifiuto sono indicativi e possono essere derogati previa verifica di sostenibilità tecnica da parte del Gestore.
5. Gli imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti di imballaggio secondari, fatto salvo quanto previsto dall'art. 221, comma 4, D.lgs. 152/2006, possono essere conferiti al servizio pubblico nei limiti di cui al comma precedente.
6. L'accertamento della natura dei rifiuti ai fini dell'assimilazione può avvenire:
  - a) d'ufficio, ovvero sulla scorta delle analisi di laboratorio autorizzato prodotte dall'interessato;
  - b) su richiesta dell'interessato, previa presentazione di adeguata documentazione dati contenente gli elementi identificativi delle tipologie dei rifiuti prodotti.
7. In sede di verifica e controllo periodico, il Gestore può chiedere alle utenze non domestiche (che hanno dichiarato di produrre rifiuto secco qualitativamente e/o quantitativamente non assimilabile agli urbani) di presentare la documentazione idonea (formulari di identificazione, M.U.D., sistemi di tracciabilità, ecc.) per l'anno di riferimento e l'attestazione dell'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti. In caso di omessa presentazione di tale documentazione da parte del produttore dei rifiuti entro i trenta giorni successivi alla richiesta, i rifiuti prodotti si intenderanno rientranti nei limiti di cui al precedente comma per l'intero anno di riferimento e quindi trattati in regime di privativa.

8. Le utenze non domestiche devono dichiarare la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. Nel caso in cui i rifiuti raccolti nel corso dell'anno superino la quantità dichiarata, gli stessi saranno ugualmente considerati assimilati ai rifiuti urbani e il servizio all'utenza interessata non potrà, però, più essere garantito a decorrere dall'anno successivo, salvo eventuali modifiche del ciclo produttivo che permettano all'utenza di dimostrare il rispetto dei criteri quantitativi di assimilazione.
9. Le utenze non domestiche devono comunque conferire al servizio pubblico, entro i limiti quantitativi della tabella B dell'allegato I, il rifiuto indifferenziato risultante dalla corretta differenziazione dei propri rifiuti finalizzata al loro avvio a riciclo.
10. Resta ferma l'assimilazione dei rifiuti sanitari disposta dalla vigente normativa, oggi articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del presidente della Repubblica 15 luglio 2013, n. 254 recante "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari".
11. Resta altresì ferma la disciplina dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, compreso il *cd. dual use*, prevista dalla normativa di settore.

## **CAPO III GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

### **TITOLO I – REGOLE GENERALI**

#### **Art. 8 - La raccolta differenziata domiciliare**

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua mediante la raccolta differenziata domiciliare (cosiddetto “porta a porta”) per le seguenti frazioni di rifiuto: umido, vetro e imballaggi in plastica e lattine, carta e cartone, rifiuto secco residuo.
2. A tal fine ogni utenza ha l’obbligo di dotarsi degli appositi contenitori forniti in comodato d’uso dal Gestore, di utilizzarli ed esporli secondo le regole specificate nei successivi articoli 12-16.
3. I rifiuti prodotti dalle utenze domestiche devono essere conferiti separatamente rispetto ai rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. In ogni caso, le singole frazioni di rifiuto non possono essere miscelate tra loro e ciascun contenitore deve essere utilizzato esclusivamente per il conferimento della frazione o flusso di rifiuti ad esso associato.
4. Le frequenze ed i giorni di raccolta delle diverse tipologie di rifiuto vengono comunicati all’utenza attraverso l’Ecoalendaro ed altri strumenti messi a disposizione degli utenti (sito web o altro). Le raccolte vengono svolte nelle fasce orarie più idonee per ciascuna zona del territorio servito.
5. La raccolta viene svolta esclusivamente con i contenitori dati in comodato d’uso dal Gestore alle utenze secondo le regole di seguito indicate:
  - a) i contenitori vanno esposti la sera prima del giorno di raccolta indicato nell’Ecoalendaro e devono essere mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto;
  - b) dopo lo svuotamento il contenitore viene riposto dagli operatori nello stesso luogo di esposizione con il coperchio aperto per segnalare l’avvenuta raccolta; il prima possibile, e comunque entro il termine della giornata di raccolta, l’utente deve provvedere a ritirare il proprio contenitore e ricollocarlo entro il confine di proprietà. L’utente è tenuto a verificare, dopo lo svuotamento, che il contenitore ritirato sia quello originariamente assegnato;
  - c) i contenitori vanno esposti pieni e con il coperchio chiuso;
  - d) i rifiuti non possono essere depositati al di sopra o a fianco dei contenitori, né pressati in modo tale da non consentirne l’agevole uscita all’atto dello svuotamento o conferiti in contenitori diversi da quelli cui sono destinati: fatto salvo tali divieti, il Gestore potrà provvedere comunque allo svuotamento addebitando all’utenza i connessi oneri aggiuntivi (ad esempio, pulizia o doppio svuotamento).

6. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, migliorare la qualità dei rifiuti raccolti e nel rispetto delle norme del presente Regolamento, viene predisposto un sistema di controllo attuato mediante l'applicazione sui contenitori di idonei adesivi di segnalazione.
7. Il servizio di gestione dei rifiuti costituisce servizio pubblico essenziale ai sensi della Legge del 12 giugno 1990, n. 146 e, pertanto, il diritto di sciopero è esercitato in conformità a tale normativa.
8. Ad integrazione e completamento del servizio domiciliare, oltre alle raccolte presso l'Ecocentro, sono attivate ulteriori raccolte per specifici flussi di rifiuti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, abiti e tessili usati, farmaci scaduti, pile e batterie, piccole apparecchiature elettroniche domestiche. Per esse sono utilizzati appositi contenitori in siti presidiati definiti dal Gestore in conformità alle indicazioni/indirizzi del Comune.
9. Tutti i servizi non obbligatori o comunque oltre lo standard sono in ogni caso subordinati al regolare pagamento del servizio, anche pregresso.

#### **Art. 9 - Descrizione delle frazioni e dei flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata**

1. La raccolta differenziata domiciliare si compone nelle seguenti frazioni e flussi di rifiuti:
  - a) umido: frazione costituita da materiali a componente organica fermentescibile quali, ad esempio, scarti alimentari e di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, piatti e posate in materiale compostabile, ecc.;
  - b) vetro-plastica-lattine (VPL): flusso costituito da imballaggi in plastica, vetro, alluminio, banda stagnata, acciaio;
  - c) carta-cartone: flusso che comprende, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti materiali: giornali e riviste, quaderni e libri, imballaggi in carta o cartone, imballaggi in materiali poliaccoppiati per liquidi (privi di residui e sprovvisti di parti in plastica quali tappi e cannucce) o comunque di materiali diversi;
  - d) residuo: flusso costituito dal rifiuto residuale rispetto ai materiali oggetto di specifica raccolta differenziata come descritta nelle lettere che precedono. In ogni caso, nel rifiuto residuo non possono essere conferiti: rifiuti speciali, rifiuti potenzialmente pericolosi, rifiuti elencati nell'art. 185 del D.Lgs. n.152/2006 (quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti derivanti dalle attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola e i materiali esplosivi);

Ulteriori raccolte differenziate a domicilio (es. ingombranti) possono essere richieste al Gestore e sono soggette a specifica tariffa.
2. La raccolta differenziata delle tipologie di rifiuto di seguito indicate è effettuata a mezzo di appositi contenitori distribuiti su punti presidiati e riservati alle utenze domestiche in conformità alle previsioni di cui ai successivi articoli 17-19:
  - a) abiti e tessili usati;
  - b) pile;

c) farmaci.

Ulteriori raccolte potranno essere attivate in conformità alla normativa vigente.

3. La raccolta differenziata presso l'Ecocentro è effettuata in conformità alle disposizioni di cui ai successivi articoli 31 e 32.

## **TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA**

### **Art. 10 - Relazioni con l'utenza**

1. Il Gestore attiva, in conformità al Contratto di servizio, l'Ecosportello dove gli utenti possono attivare e cessare i contratti di gestione dei rifiuti, ricevere informazioni, ritirare sacchetti e contenitori, ecc..
2. Il Gestore progetta e realizza, in accordo con Comune, azioni di comunicazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale con lo scopo principale di favorire la collaborazione dei cittadini per un'efficace gestione dei rifiuti, aumentando la consapevolezza rispetto al problema dei rifiuti ed alle conseguenze dei propri comportamenti a tutela dell'ambiente e della salute umana.

### **Art. 11 - Classificazione del territorio servito**

1. Le zone servite sono classificate in base alle caratteristiche del territorio e al grado di complessità urbanistica, distinguendosi in:
  - a) zone standard, caratterizzate da un tessuto urbano a sviluppo prevalentemente orizzontale, da condomini e utenze non complesse, con presenza di giardini e spazi di proprietà.
  - b) zone a bassa densità abitativa, caratterizzate da un tessuto urbano a sviluppo orizzontale, con edifici sparsi, coincidente generalmente con zone lontane dai centri abitati o zone montane dove le utenze sono spesso utilizzate stagionalmente.
2. Per ciascuna tipologia di zona è prevista un'organizzazione specifica del servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta.

### **Art. 12 - Modalità operative di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle zone standard**

1. La raccolta viene effettuata mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; a tal fine i contenitori vanno esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta - al limite della proprietà dell'utente o presso appositi punti o strutture concordate col Gestore - in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e automezzi: nel caso in cui i contenitori non siano accessibili e/o movimentabili in sicurezza da parte dell'addetto



alla raccolta il servizio di raccolta non sarà garantito.

2. La raccolta può essere svolta anche su aree e strade private, intese come zone per le quali è consentito l'accesso dei mezzi per l'esecuzione del servizio. Queste devono essere facilmente accessibili, asfaltate o stabilizzate, senza limiti di carico e portata, di dimensioni idonee al transito e alle manovre, prive di barriere fisse o mobili. L'accesso è comunque subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione sottoscritta da parte della totalità dei proprietari e/o aventi titolo delle aree interessate.
3. Fatto salvo il rispetto da parte dell'utente delle norme di conferimento di cui al presente Regolamento, la responsabilità civile derivante dall'esposizione del contenitore sul suolo pubblico nel giorno di raccolta è a carico del Gestore.
4. Qualora il Gestore non abbia eseguito lo svuotamento dei contenitori, l'utente che ha esposto gli stessi secondo quanto stabilito dal presente Regolamento può segnalare tempestivamente la mancata raccolta attraverso canali di comunicazione appositamente predisposti: il Gestore provvederà quindi a recuperare il disservizio in conformità a quanto stabilito nel Contratto di servizio. Non costituiscono disservizi mancate raccolte dovute a cause di forza maggiore.
5. Eventuali raccolte straordinarie possono essere richieste al Gestore che le effettuerà in conformità alle disposizioni del Contratto di servizio.

**Art. 13 - Modalità specifiche di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle zone a bassa densità abitativa**

1. Nelle zone a bassa densità abitativa la raccolta avviene con le medesime modalità di cui all'articolo che precede, ma con una frequenza ridotta determinata in ragione della stagionalità d'uso delle utenze e/o del numero di edifici da servire e/o della condizione delle strade e della loro percorribilità in particolari periodi dell'anno.
2. A seguito di particolari esigenze potranno essere attivate soluzioni alternative specifiche per la raccolta dei rifiuti.

**Art. 14 - Fornitura ed utilizzo dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani**

1. I contenitori per la raccolta differenziata, di cui l'utente ha l'obbligo di dotarsi all'atto dell'attivazione dell'utenza, sono soggetti alla ordinaria disciplina del comodato d'uso prevista dal codice civile. Pertanto, l'utente è tenuto a servirsene esclusivamente per l'uso cui essi sono destinati e con la diligenza del buon padre di famiglia. In ogni caso è vietato manometterli, imbrattarli, modificarli negli allestimenti o rimuovere gli adesivi applicati.
2. La volumetria dei contenitori richiesti dall'utente deve essere idonea a garantire il corretto conferimento di tutte le tipologie di rifiuto in funzione delle frequenze di raccolta.

3. I contenitori per la raccolta differenziata vengono consegnati dal Gestore presso l'Ecosportello o direttamente a domicilio in conformità alle previsioni del Contratto di servizio. La dotazione standard di sacchetti per la raccolta dei rifiuti è contenuta nell'**allegato II** al presente Regolamento: tale allegato non costituisce parte sostanziale del presente Regolamento e, pertanto, la sua eventuale modifica non costituisce modifica allo stesso.
4. La fornitura di sacchetti oltre lo standard è a pagamento. La fornitura di sacchetti all'utenza è in ogni caso condizionata alla regolarità dei pagamenti al Gestore.
5. L'utente deve custodire i propri contenitori all'interno di aree private, anche condominiali. In casi eccezionali, verificati dal Gestore, nei quali gli spazi privati non siano sufficienti al posizionamento dei contenitori in dotazione, gli stessi potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente.
6. I contenitori di volumetria maggiore o uguale a 120 litri possono essere dotati di un sistema di chiusura solo in casi di comprovata necessità previamente verificata dal Gestore e sono soggetti a specifica tariffa.
7. In caso di rottura di uno o più contenitori non imputabile all'utente, il Gestore provvede alla sua/loro sostituzione previa richiesta dell'utente e restituzione del/i contenitore/i danneggiato/i.
8. In caso di furto di un contenitore il Gestore procede, su richiesta dell'utente, alla consegna di un nuovo contenitore: tale richiesta deve essere corredata da apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nell'ipotesi in cui oggetto di furto sia un contenitore di volumetria non superiore a 360 litri, mentre per volumetrie superiori dovrà essere allegata copia di regolare denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
9. Il lavaggio dei contenitori è a carico dell'utente. Su richiesta dell'utente il lavaggio può essere effettuato dal Gestore in conformità al Contratto di servizio.
10. I contenitori devono essere riconsegnati vuoti e puliti al momento della chiusura del servizio, pena l'addebito del costo nel caso di mancata riconsegna. In caso di contenitori dotati di sistemi di chiusura deve essere riconsegnata anche la relativa chiave se presente.

#### **Art. 15 - Contenitori per la raccolta porta a porta**

1. Ad ogni tipologia di rifiuto raccolto porta a porta viene associato un colore specifico che lo identifica. Attualmente i colori associati alla singola tipologia di rifiuto sono i seguenti:

<b>Tipologia rifiuto</b>	<b>Colore identificativo</b>
secco residuo	grigio
umido	marrone

carta e cartone	giallo
vetro – plastica – lattine	blu

- Ogni contenitore è dotato di un numero di matricola associato all'utenza e di un transponder per registrare gli svuotamenti.
- I contenitori previsti nelle zone a servizio standard sono i seguenti:

Tipologia rifiuto	Capacità dei contenitori (Litri)
Secco residuo	120 litri 240 litri o multipli 360 litri o multipli
Umido	23 litri (più sottolavello da 7 litri aerato) 120 litri 240 litri o multipli
Carta e cartone	120 litri 240 litri o multipli 360 litri o multipli
Vetro, plastica e lattine	120 litri 240 litri o multipli 360 litri o multipli

- Eventuali deroghe alle volumetrie di cui al precedente comma 3 sono ammesse in casi eccezionali, quali mancanza di spazi interni e/o esterni (esposizione), eccessiva distanza dal punto di esposizione ecc.. Le situazioni che giustificano le deroghe sono accertate dal Gestore sulla base delle indicazioni e/o determinazioni del Comune.
- Alle utenze domestiche all'interno di condomini che presentano situazioni di oggettiva indisponibilità di spazi idonei allo stazionamento e/o all'esposizione dei contenitori verificate dal Gestore, possono essere assegnati, su richiesta di tutte le utenze del condominio e per le sole frazioni riciclabili, contenitori condominiali. L'assegnazione di tali contenitori viene in ogni caso revocata se gli stessi non vengono correttamente utilizzati.
- In via sperimentale possono essere forniti contenitori e/o sacchetti diversi dallo standard per servizi di raccolta ordinari o sperimentali specificando modalità di esecuzione e quantitativi forniti.

#### **Art. 16 - Regole per la raccolta domiciliare**

- I rifiuti, ad eccezione del vetro che va conferito il più integro possibile, devono essere previamente ridotti di volume o dimensione e puliti dove possibile.
- I rifiuti, ad eccezione del rifiuto umido e del rifiuto residuo per i quali valgono le regole di seguito specificate, devono essere introdotti negli appositi contenitori sfusi. In ogni

caso non devono essere utilizzati sacchetti di qualsiasi genere a protezione del contenitore.

3. Il rifiuto umido va introdotto nel contenitore utilizzando solamente sacchetti compostabili forniti dal Gestore.
4. Il rifiuto residuo va introdotto nel contenitore utilizzando sacchetti trasparenti o gli appositi sacchetti forniti dal Gestore. I rifiuti taglienti o acuminati in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta o di danneggiare i contenitori, vanno introdotti all'interno dello stesso opportunamente protetti.

#### **Art. 17 - Raccolta materiale tessile e accessori**

1. Il servizio consiste nella raccolta di rifiuti urbani, prodotti da utenze domestiche, costituiti da prodotti tessili ed accessori, quali a titolo di esempio:
  - a) prodotti tessili e capi di abbigliamento;
  - b) calzature, borse e cinture;
  - c) biancheria per la casa.
2. Il materiale viene raccolto pulito in apposite campane posizionate presso l'Ecocentro e presso siti opportunamente individuati dal Gestore in conformità alle indicazioni del Comune.
3. Eventuali raccolte straordinarie possono essere autorizzate dal Comune in conformità alla vigente normativa.

#### **Art. 18 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie di provenienza domestica**

1. Per i rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie, purché di provenienza domestica, è attivata una raccolta dedicata che avviene secondo le regole del presente articolo. Tali rifiuti comprendono in particolare:
  - a) pile a bottone;
  - b) pile a stilo;
  - c) batterie per attrezzature elettroniche;
  - d) accumulatori al piombo.
2. La raccolta di tali rifiuti, da conferire sfusi, avviene mediante appositi contenitori forniti dal Gestore e posizionati presso l'Ecocentro e all'interno di negozi o supermercati. Per gli accumulatori al piombo è previsto esclusivamente il conferimento presso l'Ecocentro.

**Art. 19 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali**

1. Per i rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali, purché di provenienza domestica, è attivata una raccolta dedicata che avviene secondo le regole riportate nel presente articolo. Tali rifiuti comprendono in particolare:
  - a) farmaci;
  - b) fiale per iniezioni inutilizzate;
  - c) disinfettanti.
2. La raccolta di tali rifiuti avviene mediante appositi contenitori forniti dal Gestore e posizionati presso l'Ecocentro o presso i luoghi di vendita di farmaci e medicinali ovvero presso strutture attinenti quali farmacie ed ambulatori medici. Detti rifiuti devono essere conferiti sfusi, salvo che la separazione del relativo imballaggio non sia possibile (ad es. i flaconi contenenti sciroppi o altri liquidi).

**Art. 20 - Raccolta dei rifiuti costituiti da materiali potenzialmente pericolosi di impiego domestico**

1. I rifiuti potenzialmente pericolosi di provenienza domestica vanno conferiti esclusivamente all'EcoCentro negli appositi contenitori. Tali rifiuti comprendono in particolare:
  - a) contenitori etichettati tossico, infiammabili e nocivi vuoti e/o contenenti residui di prodotto;
  - b) oli esausti minerali;
  - c) oli esausti vegetali;
  - d) cartucce e toner.

**Art. 21 - Raccolta dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)**

1. La raccolta dei rifiuti ingombranti – ossia dei rifiuti di provenienza domestica non potenzialmente pericolosi che, per peso e/o volume, non sono conferibili all'ordinario sistema di raccolta domiciliare (ad esempio, divani, materassi, giochi ecc.) – e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) avviene:
  - a) mediante conferimento diretto dell'utente presso l'Ecocentro;
  - b) mediante raccolta a domicilio su richiesta dell'utente in conformità alle previsioni del Contratto di servizio.

**Art. 22 - Raccolta dei rifiuti cimiteriali**

1. I rifiuti cimiteriali, in quanto rifiuti urbani, devono essere conferiti al Gestore del servizio secondo le modalità qui di seguito indicate.

2. I rifiuti provenienti dall'ordinaria fruizione del cimitero vengono conferiti con le normali modalità, ossia utilizzando gli appositi contenitori da custodirsi all'interno del cimitero ed esporre nei giorni di raccolta.
3. I rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), DPR 254/2003 [ossia, provenienti da esumazioni ed estumulazioni] devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani ed in conformità alle prescrizioni contenute nella vigente normativa in materia nazionale (art. 12 D.P.R. n. 254/2003) e locale (Regolamenti di polizia mortuaria o piano regolatore cimiteriale).
4. I rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), DPR 254/2003 [ossia, materiali lapidei, inerti da edilizia cimiteriale ecc, oggetti metallici e non asportati prima di cremazione, tumulazione o inumazione] devono essere conferiti in appositi contenitori dedicati. I materiali lapidei, gli inerti da edilizia cimiteriale, le terre di scavo, murature e similari, in alternativa al conferimento al servizio pubblico, possono essere riutilizzati all'interno della struttura cimiteriale.

#### **Art. 23 - Raccolta dei rifiuti sanitari assimilati**

1. La raccolta dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 1), lettera g), numeri 1-7, del D.P.R. 254/2003 avviene con le modalità ordinarie, ossia utilizzando gli appositi contenitori da custodirsi all'interno dell'utenza ed esporre nei giorni di raccolta.
2. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, previo specifico procedimento di sterilizzazione come previsto dalle norme vigenti, sono assimilati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g, numero 8, del D.P.R. 254/2003 e devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

#### **Art. 24 - Raccolta con Servizio dedicati per le utenze non domestiche**

1. Per le utenze non domestiche che hanno esigenze di contenitori superiori allo standard massimo ordinario, potrà essere attivato un servizio dedicato per ogni tipologia di rifiuto. Tale servizio (denominato servizio Dedicati) può prevedere, nel rispetto del contratto di servizio, o la pesatura del rifiuto raccolto o il conteggio della volumetria vuotata. Il servizio è attivato su richiesta dell'utenza non domestica interessata e presuppone la disponibilità di spazi idonei in proprietà privata.
2. Il servizio avviene con le seguenti modalità:
  - a. posizionamento e svuotamento dei contenitori in proprietà privata;
  - b. svuotamento a chiamata.
3. Le attrezzature fornite dal Gestore alle utenze possono essere, a seconda delle necessità delle utenze, contenitori con volumetrie superiori allo standard in conformità al Contratto di servizio.
4. Il Gestore garantisce l'esecuzione del servizio presso le utenze non domestiche che attivano il servizio e che consentono il posizionamento e la movimentazione in

sicurezza di contenitori di media e grande dimensione, nonché agevoli spazi di manovra per gli automezzi utilizzati.

11. Per i servizi a pesatura sono comunque definiti dei pesi minimi. I pesi minimi attualmente applicati sono contenuti nell'**allegato III**: esso non costituisce parte sostanziale del presente Regolamento e, pertanto, la sua eventuale modifica non costituisce modifica allo stesso.
12. In caso di utilizzo non conforme dei contenitori da parte dell'utenza o di sopravvenute modifiche delle caratteristiche dei rifiuti conferiti dall'utenza, il Gestore può modificare il servizio dedicati o convertirlo in servizio con le ordinarie regole di raccolta.
13. Per quanto non derogato dal presente articolo si applicano le regole generali della raccolta domiciliare (art. 8 e ss.).

#### **Art. 25 - Compostaggio**

1. In alternativa alla raccolta porta a porta per il rifiuto umido le utenze domestiche possono effettuare la pratica del compostaggio del proprio rifiuto organico da cucina, sfalci e potatura da giardino e del rifiuto vegetale.
2. Per attivare la pratica del compostaggio l'utenza interessata deve compilare un apposito modulo di richiesta e restituire le attrezzature eventualmente assegnate per la raccolta domiciliare del rifiuto organico. Non possono accedere al compostaggio le utenze domestiche con servizio condominiale per il rifiuto secco residuo e/o per il rifiuto organico.
3. Il compostaggio domestico deve essere effettuato secondo le regole che seguono:
  - a) essere eseguito esclusivamente nelle aree scoperte di propria pertinenza, utilizzando adeguati strumenti e metodi per svolgere il processo in maniera controllata (composter, concimaia, cumulo, ecc.) e comunque secondo le specifiche regole tecniche;
  - b) essere effettuato nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo a emissione di cattivi odori.
4. All'utenza domestica che aderisce alla pratica di compostaggio in conformità alle predette regole è riconosciuta una riduzione tariffaria.
5. Le utenze non domestiche possono effettuare la pratica del compostaggio del proprio rifiuto organico derivante da attività agricole e vivaistiche.
6. L'avvio del compostaggio di comunità, fatta salva la normativa di legge, necessita di apposita regolamentazione da parte del Comune.

### **TITOLO III SERVIZI AL TERRITORIO**

**Art. 26 - Raccolta rifiuti abbandonati**

1. I rifiuti abbandonati vengono raccolti e avviati alle successive fasi di smaltimento e/o recupero dal Gestore che vi provvede in conformità alle specifiche previsioni del Contratto di servizio. In ogni caso, la raccolta dei rifiuti abbandonati su area privata o comunque imputabile all'utente costituisce un servizio a richiesta ed a carico dell'utente.

**Art. 27 - Spazzamento stradale**

1. I rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade e aree pubbliche e/o a uso pubblico vengono raccolti e avviati alle successive fasi di smaltimento e/o recupero dal Gestore in conformità alle specifiche previsioni del vigente Contratto di servizio.

**Art. 28 - Ulteriori servizi di pulizia del territorio**

1. Il Gestore effettua servizi di pulizia del territorio in conformità alle previsioni del vigente Contratto di servizio.

**Art. 29 - Cestini stradali**

1. I cestini stradali devono essere utilizzati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di dimensioni ridotte prodotti dai passanti. In ogni caso i cestini stradali non possono essere utilizzati per il conferimento di rifiuti prodotti presso le utenze.
2. Il Gestore provvede allo svuotamento dei cestini stradali di proprietà comunale in conformità alle specifiche previsioni del vigente Contratto di servizio.

**Art. 30 - Aree occupate da esercizi pubblici**

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono i concessioni di aree pubbliche o i uso pubblico, quali ad esempio caffè, alberghi, ristoranti, trattorie e simili, gestori di esercizi pubblici che somministrano beni al dettaglio per il consumo immediato, quali gelaterie, pizzerie da asporto, edicole, tabaccherie e simili, devono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza.
2. I rifiuti provenienti dalla aree in concessione e/o dai suddetti esercizi devono essere raccolti e conferiti, a cura dei concessionari e dei gestori di cui al comma precedente, in conformità al presente Regolamento.



## TITOLO IV – ECOCENTRO

### Art. 31 - EcoCentro. Regole generali.

1. La gestione dell'Ecocentro è organizzata dal Gestore in conformità alle specifiche previsioni del Contratto di servizio.
2. L'Ecocentro è accessibile in orari prestabiliti, durante i quali è prevista la presenza di personale addetto alla guardiana che provvede a vigilare sul corretto utilizzo delle attrezzature.
3. L'Ecocentro è aperto tutto l'anno nei giorni e negli orari di apertura indicati nel materiale informativo o nel sito web del comune.
4. L'Ecocentro non è utilizzabile per il conferimento del rifiuto secco residuo, del rifiuto organico. In ogni caso non possono essere conferite tipologie di rifiuto per le quali non sia attivata una raccolta specifica presso l'Ecocentro. Possono essere conferiti all'Ecocentro solo i rifiuti ingombranti aventi dimensioni eccezionali rispetto all'ordinaria produzione di rifiuti dell'utenza e che non possano, con semplici operazioni, essere ridotti di volume in modo tale da poter essere conferiti nel contenitore in dotazione per la raccolta "porta a porta".
5. Le tipologie di rifiuto conferibili, in conformità a disposizioni regolamentari e normative vigenti, presso l'Ecocentro sono indicate nell'**allegato IV**: tale allegato non costituisce parte sostanziale del presente Regolamento e pertanto la sua eventuale modifica non comporta modifica dello stesso.

### Art. 32 - Accesso e regole di conferimento

1. L'accesso all'EcoCentro è riservato alle utenze domestiche attive nel territorio comunale per il conferimento dei rifiuti di provenienza domestica. A tal fine il personale di guardiana verifica le generalità degli utenti e provvede a registrare, o comunque a monitorare, i rifiuti conferiti.
2. Possono altresì accedere all'Ecocentro le utenze non domestiche per il conferimento dei propri rifiuti previa autorizzazione rilasciata dal Gestore in conformità alle regole di seguito indicate: l'autorizzazione è rilasciata alle utenze non domestiche che ne facciano richiesta a condizione che abbiano ritirato almeno il contenitore per il conferimento del rifiuto residuo e che siano in regola con il pagamento delle fatture. L'autorizzazione può avere una durata mensile oppure annuale.
3. E' consentito l'accesso contemporaneo all'Ecocentro di un numero di utenti tale permettere l'utilizzo dell'Ecocentro in condizioni di sicurezza. Le operazioni di conferimento possono essere momentaneamente interrotte per permettere la movimentazione dei contenitori.

4. Il conferimento dei rifiuti presso l'Ecocentro è eseguito secondo le seguenti regole generali:
- prima dell'accesso all'Ecocentro l'utente provvede a separare le diverse tipologie di rifiuto e/o a scomporre i rifiuti composti da materiali diversi facilmente separabili;
  - il conferimento avviene a cura dell'utente secondo le indicazioni del personale di guardiania e/o dell'apposita segnaletica;
  - i rifiuti vanno conferiti esclusivamente negli appositi contenitori, mai al di fuori di essi e comunque avendo cura di non sporcare.
5. Per garantire la maggior fruizione dell'Ecocentro sono previsti limiti di conferimento per ogni tipologia di rifiuto come di seguito indicato:
- 1 mc per singola giornata di apertura fino ad un massimo di 3 mc al mese;
  - per l'utenza non domestica per i soli rifiuti ingombranti entro il limite massimo di n. 2 pezzi/anno.

Per le seguenti tipologie di rifiuto, in deroga al limite mensile di cui al precedente punto a), le quantità riportate nella tabella sottostante:

<b>RIFIUTO</b>	<b>QUANTITATIVO MASSIMO MENSILE</b>	<b>QUANTITATIVO MASSIMO ANNUALE</b>
Pneumatici	0,5 mc	1 mc
Inerti	3 mc	6 mc
Oli minerali esausti	15 litri	180 litri
Oli e grassi commestibili	100 litri	1200 litri
Prodotti etichettati "T" e/o "F"	80 litri	80 litri
Pile	5 litri	10 litri
Medicinali	5 litri	10 litri
Cartucce e Toner esauriti	10 litri	120 litri

6. E' espressamente vietato effettuare operazioni di cernita e/o prelievo dei rifiuti depositati all'interno dei contenitori.

## **TITOLO V – MANIFESTAZIONI, EVENTI E SPETTACOLI VIAGGIANTI**

### **Art. 33 - Servizio per manifestazioni ed eventi - Disciplina generale**

1. Per i rifiuti prodotti nell'ambito di eventi o manifestazioni quali sagre, spettacoli viaggianti e luna park, eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, regolarmente autorizzate e aperti al pubblico, che prevedano l'occupazione temporanea di locali o aree scoperte, è istituito un apposito servizio.
2. Al fine di poter attivare tempestivamente tale servizio, gli organizzatori almeno tre settimane prima del loro inizio, devono compilare l'apposito modulo e trasmetterlo al Gestore sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente o associazione organizzatrice.
3. Il Comune comunica al Gestore gli eventi e le manifestazioni autorizzati.
4. L'attivazione del servizio è comunque subordinata:
  - a) al regolare pagamento delle fatture precedentemente emesse;
  - b) all'esistenza di spazi idonei al posizionamento delle attrezzature necessarie, ossia in aree di facile accesso ed adeguatamente pavimentate.
5. Sulla base della produzione stimata di rifiuto del singolo evento è configurato uno specifico servizio: attualmente sono previste due tipologie di tale servizio descritte e disciplinate nell'**allegato V**: esso non costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e pertanto la loro eventuale modifica non comporta modifica dello stesso.
6. Il servizio di raccolta, trasporto e ritiro finale di contenitori e/o sacchetti viene in ogni caso effettuato dal Gestore in giornate previamente concordate. Per il solo rifiuto umido, se conferito a mezzo di contenitori carrellati, è possibile usufruire delle raccolte ordinarie secondo le regole generali. I contenitori per la raccolta del rifiuto umido prevedono l'obbligatorio utilizzo di appositi sacchi compostabili (denominati cuffie) da richiedersi al Gestore.
7. Il mancato rispetto del termine di attivazione di cui al comma 2 e/o delle altre condizioni di utilizzo del kit prescelto determina l'applicazione di specifiche penali definite dal Comune.
8. Eventuali ulteriori e nuove iniziative di prevenzione e/o riduzione dei rifiuti potranno essere comunque avviate dal Comune.

## **TITOLO VI – SERVIZI PER UTENZE DOMESTICHE IN PARTICOLARI SITUAZIONI SOCIO-SANITARIE**

### **Art. 34 - Servizio per gli utenti in situazione di disagio sanitario. Presupposti ed attivazione.**

1. Per i soggetti che si trovano in una particolare situazione di disagio sanitario è istituito un servizio dedicato riservato esclusivamente alla gestione dei rifiuti derivanti dalla loro patologia.

2. Possono accedere al servizio di cui al presente articolo i soggetti che:
  - a) versano in situazione di disagio per condizioni sanitarie, risultanti da certificazione medica, quali, ad esempio, quelle sotto elencate le persone incontinenti, dializzate, stomatizzate;
  - b) fanno parte di un nucleo familiare costituente utenza domestica e hanno residenza nel territorio servito dal Gestore;
  - c) sono in regola con i pagamenti della tariffa.
3. L'accesso al servizio in parola avviene mediante la sottoscrizione dell'apposita istanza scaricabile dal sito web del Comune. Il Comune, effettuate le dovute verifiche, provvede all'inoltro al Gestore delle domande idonee il prima possibile e comunque nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della domanda.
4. Il Gestore, entro i successivi 30 giorni, invierà comunicazione agli utenti beneficiari per il ritiro presso l'Ecosportello del contenitore dedicato.
5. E' fatto salva l'eventuale regolamentazione ISEE del Comune.
6. Il servizio di cui al presente articolo prevede un contenitore aggiuntivo per la raccolta del rifiuto residuo, da utilizzarsi secondo le modalità e le frequenze ordinarie. Tale contenitore deve essere utilizzato esclusivamente per i rifiuti derivanti dal disagio sanitario in conformità alla vigente normativa ed ha volumetria pari a quella del contenitore del rifiuto residuo già in dotazione. Eventuali situazioni che necessitano di una volumetria diversa saranno accertate dal Gestore in conformità agli indirizzi del Comune.
7. Al venir meno di una delle condizioni che legittimano l'attivazione del servizio ai sensi del precedente comma 2, l'utente o gli aventi causa, sono tenuti a restituire al Gestore il contenitore aggiuntivo entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. Decorso tale termine, anche a prescindere dalla riconsegna del contenitore, cessa in ogni caso la tariffa dedicata con decorrenza dalla data dell'evento che ha determinato il venir meno di un presupposto per l'accesso al servizio.
- ~~8. In alternativa al contenitore domiciliare, potrà essere attivato un servizio dedicato presso l'Ecocentro per il conferimento di prodotti assorbenti per la persona (pannolini).<sup>1</sup>~~
9. La violazione delle norme di cui al presente articolo comporta l'automatica cessazione della tariffa dedicata e l'immediato obbligo di restituire il contenitore aggiuntivo. Resta inoltre salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani.

**Art. 35 - Servizio per nuclei famigliari con bambini in età inferiori ai due anni e mezzo.**

1. Per i nuclei familiari con bambini di età inferiore a due anni e mezzo è istituito un servizio dedicato riservato alla gestione dei rifiuti costituiti esclusivamente da pannolini pediatrici «usa e getta».

---

<sup>1</sup> Comma eliminato con D.C.C. n. 4 del 26.002.2018

2. Possono accedere al servizio di cui al presente articolo i soggetti che:
  - a) fanno parte di un nucleo familiare costituente utenza domestica e hanno residenza nel territorio servito dal Gestore ovvero sono affidati ai sensi di legge ad un nucleo familiare costituente utenza domestica nel territorio servito dal Gestore;
  - b) sono in regola con i pagamenti della tariffa.
3. L'accesso al servizio in parola avviene mediante la sottoscrizione dell'apposita istanza. scaricabile dal sito web del Comune.
4. Il servizio di cui al presente articolo prevede, per ciascun bimbo di età inferiore ai due anni e mezzo, un contenitore aggiuntivo per la raccolta del rifiuto residuo, da utilizzarsi secondo le modalità e le frequenze ordinarie. Tale contenitore deve essere utilizzato esclusivamente per i pannolini pediatrici ed ha volumetria pari a quella del contenitore del rifiuto residuo già in dotazione. Eventuali situazioni che necessitano di una volumetria diversa saranno accertate dal Gestore in conformità agli indirizzi del Comune.
5. Al compimento del 30 mese del bambino per il quale è stato attivato il servizio e/o comunque al venir meno di una delle condizioni che legittimano l'attivazione del servizio ai sensi del precedente comma 2, l'utente è tenuto a restituire al Gestore il contenitore aggiuntivo entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. Decorso tale termine, anche a prescindere dalla riconsegna del contenitore, cessa in ogni caso la tariffa dedicata agli utenti del servizio con decorrenza dal compimento del 30 mese o comunque dal venir meno di altro presupposto per l'accesso al servizio.
6. ~~In alternativa al contenitore domiciliare potrà essere attivato un servizio dedicato presso l'Ecocentro per il conferimento di prodotti assorbenti per la persona (pannolini).<sup>2</sup>~~
7. La violazione delle norme di cui al presente articolo comporta l'automatica cessazione della tariffa dedicata e l'immediato obbligo di restituire il contenitore aggiuntivo. Resta inoltre salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani.

## **TITOLO VII – MERCATI RIONALI E AMBULANTI**

### **Art. 36 - Gestione dei rifiuti prodotti dai mercati**

1. Le utenze mercatali, ossia le utenze non domestiche relative ai mercati rionali, fissi e precari, nonché quelle dei venditori ambulanti, sono tenute a conferire i propri rifiuti in modo differenziato con le modalità di seguito indicate:
  - a) utilizzando i sacchetti e/o i contenitori forniti dal Gestore ad inizio mercato per le seguenti tipologie di rifiuto:
    - a. umido;
    - b. plastica lattine, ad eccezione di cassette e plateau del pesce da conferirsi sfusi;

---

<sup>2</sup> Comma eliminato con D.C.C. n. 4 del 26.02.2018

- c. secco residuo;
  - b) gli imballaggi in carta, cartone e legno (es. cassette) vanno conferiti puliti, sfusi e impilati in modo ordinato.
2. A fine mercato il Gestore provvede alla ritiro di contenitori, sacchetti e rifiuti sfusi.

## TITOLO VIII – SCUOLE

### Art. 37 - La raccolta differenziata nelle scuole

1. Costituiscono “scuole” o “scuola” ai sensi del presente articolo, tutte le istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 33-bis del D.L. 31/12/2007 n. 248, per ciascuna scuola lo standard dei contenitori per la raccolta dei rifiuti è determinato dal Comune in base al criterio denominato “litro/alunno”, calcolato in base alle quantità di rifiuto prodotte a scuola rapportate al numero degli alunni iscritti. Tale criterio è proporzionato al grado di scuola (infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° grado) ed alla frequenza di svuotamento dei contenitori prevista per la raccolta domiciliare ed è periodicamente aggiornabile. L’attuale standard è previsto nell’**allegato VI**: tale allegato non costituisce parte sostanziale del presente Regolamento e pertanto la sua eventuale modifica non comporta modifica dello stesso.
3. I contenitori per la gestione dei rifiuti scolastici devono essere utilizzati esclusivamente per il conferimento dei rifiuti prodotti all’interno dei locali destinati all’attività didattica, mentre per i rifiuti prodotti all’interno di locali adibiti ad attività non didattiche (es. mense e palestre locali ad uso promiscuo, etc.) la Scuola o altro soggetto ha l’obbligo di dotarsi di appositi e specifici contenitori.

## **CAPO IV – VIGILANZA E CONTROLLO, DIVIETI E SANZIONI**

### **Art. 38 - Divieti**

1. Fatto salvo quanto già stabilito nel D.Lgs. n. 152/2006, sono altresì vietati ai sensi del presente Regolamento:
  - a) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
  - b) l'esposizione di contenitori e/o sacchetti autorizzati contenenti rifiuti lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti;
  - c) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
  - d) l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza per lo smaltimento dei rifiuti;
  - e) il deposito al suolo delle varie tipologie di rifiuti;
  - f) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
  - g) lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi;
  - h) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta e allo spazzamento;
  - i) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
  - j) il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
  - k) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non autorizzati, nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
  - l) il conferimento al servizio pubblico del rifiuto secco non riciclabile sfuso o in sacchetti non trasparenti qualora previsto;
  - m) il conferimento al servizio pubblico del rifiuto umido sfuso o in sacchetti in materiale non compostabile e biodegradabile;
  - n) insudiciare il suolo, pubblico o a uso pubblico, con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili), anche con attività di volantinaggio e simili;
  - o) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
2. Presso l'Ecocentro sono in particolare vietati:
  - a) il deposito al suolo delle varie tipologie di rifiuti;
  - b) il conferimento di rifiuti della tipologia di rifiuti diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;

- c) il conferimento di rifiuti da parte di utenze non domestiche senza autorizzazione preventiva;
- d) l'utilizzo improprio dei sistemi destinati alla raccolta;
- e) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo dell'Ecocentro;
- f) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati.

### Art. 39 - Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 Euro a 500 euro. Per le violazioni di cui all'elenco che segue si applica la sanzione amministrativa pecuniaria come indicato per ciascuna fattispecie:

Violazione	Riferimenti	Importo minimo (Euro)	Importo massimo (Euro)
a) La cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio.	Art. 32 comma 6 e art. 38 comma 1 lettera a)	25,00	500,00
b) L'esposizione di contenitori e/o sacchetti autorizzati contenenti rifiuti lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti.	Art. 8 comma 5 e art. 38 comma 1 lettera b)	25,00	500,00
c) L'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti, compreso il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati.	Art. 8, comma 3 e art. 38 comma 1 lettera c)	25,00	500,00
d) L'uso improprio dei cestini per il conferimento di rifiuti.	Art. 29, comma 1 e art. 38 comma 1 lettera q)	25,00	500,00
e) Il deposito al suolo delle varie tipologie di rifiuto.	Art. 8, comma 5 lettera d) e art. 38 comma 1 lettera e)	25,00	500,00
f) L'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti.	Art. 14 comma 1 e art. 38 comma 1 lettera f)	25,00	500,00
g) Lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi.	Art. 14 comma 1 e art. 38 comma 1 lettera g)	25,00	500,00
h) I comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta e allo spazzamento.	art. 38 comma 1 lettera h)	25,00	500,00



Regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani

j) Il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi.	Art. 16 e art. 38 comma 1 lettera j)	25,00	500,00
k) Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non autorizzati, nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo.	Art. 16 e art. 38 comma 1 lettera k)	25,00	500,00
l) Il conferimento al servizio pubblico del rifiuto secco non riciclabile sfuso o in sacchetti non trasparenti qualora previsto.	Art. 16, comma 4, e art. 38 comma 1 lettera l)	25,00	500,00
m) Il conferimento al servizio di raccolta del rifiuto umido sfuso o in sacchetti in materiale non compostabile e biodegradabile.	Art. 16, comma 3 e art. 38 comma 1 lettera m)	25,00	500,00
o) Il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione rifiuti.	Art. 14 e art. 38 comma 1 lettera o)	25,00	500,00
Presso gli Ecocentri è vietato:			
a) il deposito al suolo delle varie tipologie di rifiuto;	Art. 32 comma 4 lettera c) e art. 38 comma 2 lettera a)	25,00	500,00
b) il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati.	Art. 32 comma 4 lettera c) e art. 38 comma 2 lettera b)	25,00	500,00
c) Il conferimento di rifiuti da parte di utenze non domestiche, senza autorizzazione preventiva.	Art. 32 comma 2 e art. 38 comma 2 lettera b)	80,00	500,00
e) Il mancato rispetto delle disposizioni impartite dell'addetto al controllo.	Art. 32 comma 4 lett. b) e art. 38 comma 2 lettera e)	50,00	500,00
f) La cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati e conferiti presso gli Ecocentri.	Art. 32 comma 6 lett. b) e art. 38 comma 2 lettera f)	50,00	500,00

2. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle violazioni procedono gli organi di polizia giudiziaria in conformità alle previsioni di cui all'art. 13 della citata legge n. 689/1981, nonché gli addetti alla vigilanza ambientale ove venga istituito l'apposito ufficio.

3. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 689/1981, ai fini dell'estinzione della violazione, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della stessa, è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al doppio del minimo della sanzione prevista, salvo che per le violazioni per le quali, il Comune, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n. 689/1981, stabilisca con apposita deliberazione un diverso importo.
4. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Gestore per il risarcimento degli eventuali danni subiti, oltre al risarcimento per gli oneri sostenuti dal Gestore causati dai conferimenti difformi dalle norme previste dal presente Regolamento.

## **CAPO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **Art. 40 - Osservanza di altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di gestione dei rifiuti.

### **Art. 41 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività/esequibilità della deliberazione di approvazione dello stesso.